



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 – 8 OTTOBRE 2024

Riunione del 25 settembre 2024

1.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Angelo GOZZINI** n.q. di Presidente p.t. della S.S. AMATORI ATLETICA ORAGO
- **S.S. AMATORI ATLETICA ORAGO** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento aperto a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 117/2023-24 pervenuto il giorno 02 Luglio 2024 a carico di:

- *sig. Angelo Gozzini n.q. di Presidente pro-tempore della Amatori Atletica Orago, per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 9 e 16 Statuto Fipav, 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 74, 75, 76 e 80 Reg. Giur., omesso di adottare idonee misure atte a prevenire o contrastare atteggiamenti aggressivi da parte di propri sostenitori nei confronti del tesserato Michele Bruno, fatto oggetto, in data 16/4/2024, di una aggressione, prima verbale poi fisica, da parte di un ignoto sostenitore della Amatori Atletica Orago al termine della gara Certosa Volley/Heco Orago nella quale quello aveva svolto funzioni arbitrali.*
- *S.S. Amatori Atletica Orago in persona del l.r.p.t., per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti sopra contestati al proprio Presidente.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO





La procura federale, ricevuta la remissione degli atti da parte del Giudice Territoriale della Lombardia relativamente a fatti accaduti nella gara Serie Under 18 del 16-04-2024 fra le atlete del sodalizio CERTOSAVOLLEY e quelle della HECO ORAGO U18, effettuava attività istruttoria determinandosi, all'esito, al deferimento dinanzi a questo Tribunale per i fatti di cui al capo di incolpazione.

All'udienza del 25 settembre 2024 compariva per la Procura Federale l'Avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento concludendo per la dichiarazione della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Per il sodalizio e per se stesso risultava collegato, unitamente all'Avv. Giacomo Pellagatta il Presidente Angelo Gozzini. Il legale del Gozzini discuteva riportandosi alla memoria in atti e concludeva con il non luogo a procedere nei confronti dei propri assistiti.

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza, si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

I fatti riguardano un episodio verificatosi dopo il termine della gara e precisamente nel parcheggio esterno della società ospitante. Un soggetto individuato dal direttore di gara come "un genitore", apriva la portiera dell'auto dell'arbitro stratonandolo per la maglietta e tentando di aggredirlo; non riusciva appieno nel suo intento poiché fermato dai dirigenti della squadra ospitante- Certosa Volley, che lo avevano scortato viste le intemperanze delle persone all'esterno. La difesa degli incolpati, dopo aver evidenziato come il modo di operare della società fosse lontano dagli atteggiamenti posti in essere dall'isolato soggetto, faceva rilevare come il rapporto di gara non riportasse alcuna intemperanza degli spettatori nel corso dell'incontro. A parere della difesa risultava poi una forzatura addebitare agli incolpati un fatto posto in essere da un soggetto non identificato ed a distanza di tempo dal termine dell'incontro.

Ai fini della decisione va innanzitutto precisato come la tutela del direttore di gara non deve intendersi limitata al termine delle azioni di gioco ma va estesa anche ai momenti successivi; tanto che i dirigenti della Certosa Volley, a seguito di intemperanze di persone ferme all'esterno





del campo di gioco ma all'interno del parcheggio del palazzetto, avevano ritenuto di dover scortare l'arbitro sino al suo veicolo evitando poi il peggio con il loro fattivo intervento.

Per quanto riguarda la riferibilità dei comportamenti dell'isolato spettatore agli incolpati, si ribadisce un consolidato principio della giurisprudenza sportiva con il quale si conferisce al rapporto dell'arbitro ed a quanto dallo stesso riferito una fede privilegiata.

Orbene, il direttore di gara dopo aver riferito nel rapporto gli accadimenti, ha inviato al Giudice territoriale una denuncia presentata il giorno successivo al Comando dei Carabinieri "Lombardia" con la quale esponeva il fatto precisando che l'aggressione era stata posta in essere da un isolato tifoso della società Amatori Atletica Orago.

Il direttore di gara ha pertanto individuato come tifoso al seguito l'aggressore e nessuna prova contraria è stata fornita dalla difesa.

Attesa la sussistenza dell'illecito, gli incolpati non vengono nella fattispecie sottoposti al giudizio per aver commesso i fatti bensì per non aver esercitato quel necessario controllo, anche nell'immediatezza, sui propri tifosi.

Sussiste pertanto la responsabilità del presidente per le contestazioni di cui agli articoli contestati con l'atto di deferimento e della società che risponde per il comportamento dei propri tesserati.

P Q M

Il Tribunale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Angelo Gozzini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico della S.S. Amatori Atletica Orago in persona del l.r.p.t., la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00);

Roma, 3 Ottobre 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo l'8 Ottobre 2024